



## COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

Via Albenga n. 46 – 17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV)  
 Tel.: +39 (0) 182 58.29.13 / 58.22.41 – Fax +39 (0) 182 58.25.14  
 Web: [www.comune.villanovadalbenga.sv.it](http://www.comune.villanovadalbenga.sv.it)  
 E-mail: [villanovadalbenga@legalmail.it](mailto:villanovadalbenga@legalmail.it) - [protocollo@comunevillanovadalbenga.it](mailto:protocollo@comunevillanovadalbenga.it)  
 P.IVA – C.F.: 00297750093

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

#### OGGETTO:

**AGGIORNAMENTO BIENNALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8.5 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021 COME AGGIORNATA DALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 383/2023. PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addi ventisette del mese di giugno alle ore venti e minuti trentotto nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>BALESTRA Pietro - Presidente</b>	Presidente	X	
<b>CHA Paolo - Vice Sindaco</b>	Vice Sindaco	X	
<b>MARCHIANO Alessandro - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>MOLINARI Andrea - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>GROSSI Tamara - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>SCRIGNA Franco - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>MORBELLI Filippo - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>PELLEGRINO Gaia - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>BRAGHIN Marco - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>PANIZZA Mariangela - Consigliere</b>	Consigliere	X	
<b>FERA Martina - Consigliere</b>	Consigliere	X	
Totale		11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale RAMOINO Dott.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALESTRA Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2022/2025 relativo al servizio di gestione rifiuti ai sensi dell'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA nr. 363/2021 come aggiornata dalla Deliberazione ARERA nr. 383/2023. Presa d'atto ed approvazione tariffe TARI 2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI l'articolo 1, commi 639-703, della Legge nr. 147/2013, con cui è stata introdotta – a partire dal 01 Gennaio 2014 – la nuova TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati fino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e l'articolo 1, comma 738, della Legge nr. 160/2019, che ha disposto – a decorrere dall'anno 2020 – l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge nr. 147/2013, i quali contengono la disciplina sulla tassa sui rifiuti e, in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale “(...) Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio ‘chi inquina paga’, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, nr. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, nr. 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999, inferiori ai minimi i superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (...);
- il comma 654, ai sensi del quale “(...) In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche

i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003, nr. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (...);

- il comma 654-bis, ai sensi del quale “(...) Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (...);”;
- il comma 655, ai sensi del quale “(...) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, nr. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Febbraio 2008, nr. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (...);”;
- il comma 658, ai sensi del quale “(...) Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (...);”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 in data 29 Settembre 2014 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 27 Dicembre 2018, con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 06 del 26 Marzo 2023 ed infine con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 del 27 Settembre 2023, il quale all'articolo demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTI inoltre:

- l'articolo 1, comma 1, della Legge nr. 481/1995;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge nr. 205/2017, che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali, specificamente, la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga', la approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e la verifica della corretta redazione dei piani d'ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 24 del 22 Marzo 2022, con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA nr. 15/2022/R/RIF del 18 Gennaio 2022;

VISTO l'articolo 7 della deliberazione nr. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che "(...) ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (...)” e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto “ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 (...)”;

VISTA quindi la Deliberazione nr. 389/2023/R/RIF rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che, ai sensi dell'art. 1.1., “(...) reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento (...)”.

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Villanova d'Albenga, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge nr. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 148/2011 denominato Provincia di Savona, quale ente territorialmente competente (ETC);

PRESO ATTO quindi che il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'articolo 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 415.564.00;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione nr. 363/2021/R/RIF di ARERA, con Determinazione Dirigenziale nr. 1.135 del 29 Aprile 2024, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Provincia di Savona, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato, rispettivamente per il 2024 e per il 2025, dalle specifiche poste rettificative, di cui all'articolo 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, nr. 2/D/RIF/R così quantificate:

- 1) € 1.450,00 (contributo MIUR);
- 2) € 70.000,00 (entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero evasione);
- 3) € 2.000,00 (entrate derivanti da procedure sanzionatorie);
- 4) € 0,00 (ulteriori partite approvate dall'Ente competente);

**RICHIAMATE:**

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della Legge nr. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 03 Agosto 2021, nr. 363 e successive modificazioni del 12 Gennaio 2024 nelle quali, da un lato, "(...) si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'Ente Locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle 'risultanze dei fabbisogni standard' operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente (...)" e dall'altro si prevede che "(...) le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4 e 5 del MTR, allegato alla Delibera ARERA nr. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (...)";
- la successiva nota di approfondimento IFEL del 15 Gennaio 2024;

DATO ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024 – complessivamente pari ad € 416.784,46 – sono così ripartiti:

costi FISSI	€ 198.361,03
costi VARIABILI	€ 218.423,46

VISTO il vigente Regolamento TARI, il quale prevede le seguenti agevolazioni tariffarie:

utenze DOMESTICHE		
	riduzione tariffa variabile (tV)	riduzione tariffa fissa (tF)
abitazioni occupate da persone disabili	30%	-
compostaggio utenze domestiche	10%	-
zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-

utenze NON DOMESTICHE		
	riduzione tariffa variabile (tV)	riduzione tariffa fissa (tF)
locali diversi da abitazioni ad uso stagionale/discontinuo	30%	-
compostaggio utenze non domestiche	10%	-
zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-
uscita dal servizio pubblico	100%	-

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

DATO ATTO, allora, che:

- a norma dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 158 del 27 Aprile 1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nella seguente misura:

0,53% a carico delle utenze domestiche;

0,47% a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica nr. 158 del 27 Aprile 1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'articolo 4 MTR- 2;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione ARERA nr. 363/2021/RIF/R "(...) in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge nr. 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi (...)";

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge nr. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "(...) gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (...)";
- l'articolo 174 del Decreto Legislativo nr. 267/2000, il quale fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 Dicembre 2021, nr. 22 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 Febbraio 2022, nr. 15, a mente del quale "(...) a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno";
- l'articolo 7-quater del Decreto Legge nr. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 67/2024 il quale dispone che "Per l'anno 2024, il termine del 30 Aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del Decreto Legge nr. 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 15/2022, è differito al 30 Giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con Regolamento Comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le Deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, Decreto Legge nr. 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 15/2022,

eventualmente intervenute tra il 01 Maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

VISTI l'articolo 1, comma 666, della Legge nr. 147/2013 e l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 504/1992, novellato dall'articolo 38-bis del Decreto Legge nr. 124/2019, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana, "è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia";

VISTA la Deliberazione di ARERA nr. 386/2023/R/RIF che, a far data dal 01 Gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- *UR1,a* - per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a* - per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15 e comma 15-ter del Decreto Legge nr. 201/2011, convertito dalla Legge nr. 214/2011;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO in data 13 Giugno 2024 il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo nr. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

## **DELIBERA**

- di recepire integralmente, ai sensi della Deliberazione ARERA nr. 363/2021/R/RIF (aggiornata dalla Deliberazione ARERA nr. 383/2023/R/RIF), e di prendere atto



dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024/2025, validato con Determinazione Dirigenziale nr. 1135 del 29 Aprile 2024 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) denominato Provincia di Savona;

- di quantificare in € 416.748,49 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
- di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere a) e b) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti applicati, dando atto che – in via previsionale – viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio quale risulta dal piano economico finanziario;
- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo nr. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 (cinque)%;
- di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - UR1,a - per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - UR2,a - per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- di applicare – facendo richiamo al vigente regolamento TARI, le seguenti agevolazioni, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI:

utenze DOMESTICHE		
	riduzione tariffa variabile (tV)	riduzione tariffa fissa (tF)
abitazioni occupate da persone disabili	30%	-
compostaggio utenze domestiche	10%	-
zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-

utenze NON DOMESTICHE		
	riduzione tariffa variabile (tV)	riduzione tariffa fissa (tF)

locali diversi da abitazioni ad uso stagionale/discontinuo	30%	-
compostaggio utenze non domestiche	10%	-
zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-
uscita dal servizio pubblico	100%	-

- di dare atto, infine, che le scadenze per il versamento della TARI sono le seguenti:

1. prima rata entro il 15 Settembre;
2. seconda rata entro il 15 Ottobre;
3. terza rata entro il 15 Dicembre;
4. pagamento in un'unica soluzione entro il 15 Novembre

- di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'articolo 1, comma 767, della Legge nr. 160/2019 e nelle forme di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 Luglio 2021 rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane";

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to : BALESTRA Pietro

**IL SEGRETARIO**  
F.to : RAMOINO Dott.ssa Roberta

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituto dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Villanova d'Albenga, li 27/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. Siffredi Andrea  
F.to:

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituto dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Villanova d'Albenga, li 27/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
F.to: Dott. Siffredi Andrea

---

#### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Villanova d'Albenga, li 09/07/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.toRAMOINO Dott.ssa Roberta

---

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- è divenuta esecutiva in data per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Villanova d'Albenga, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: RAMOINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 09/07/2024

Il Segretario ComunaleRAMOINO Dott.ssa  
Roberta